



CITTÀ DI CEPAGATTI

Provincia di Pescara

Via Raffaele D'Ortenzio 4 - P.Iva 00221110687- tel. 085/97401 - fax. 085/974100

SEGRETARIO COMUNALE

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 7 del 16.04.2020

OGGETTO :

**Procedura giudiziaria esecutiva per il rilascio di cani di proprietà comunale.
Conferimento incarico di rappresentanza e difesa legale.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione

RICHIAMATE le deliberazioni n. 14 del 25.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e n. 15 del 25.03.2019 dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;

RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Giunta Comunale n. 44 del 10.03.2020 e n. 45 del 10.03.2020, aventi ad oggetto rispettivamente “Nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2020/2022 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000). Presentazione” e “Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (Art. 11 d.lgs n. 118/2011).”;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 09.07.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano della performance con connessa assegnazione delle risorse finanziarie;

ATTESO che :

- Fino allo scorso 31.12.2019 il Comune di Cepagatti aveva in essere con la Associazione Onlus Tutela del Cane con sede in Manoppello (PE) una convenzione per il ricovero e il mantenimento della popolazione canina di proprietà comunale, costituita da cani randagi catturati sul territorio comunale;
- In previsione della predetta scadenza del 31.12.2019, il Sindaco non nota Prot. n. 1954 del 25.01.2019 dava disposizione al Responsabile del Servizio 7 Vigilanza, competente in materia, di valutare, attraverso apposita ricerca di mercato, possibili soluzioni alternative e migliorative per l'affidamento del servizio di ricovero dei cani di proprietà comunale;
- In applicazione delle previsioni di cui all'art. 5 della L.R. n. 47/2013, il Servizio di cui sopra predisponendo apposito progetto per l'affidamento del servizio in parola, approvato con deliberazione di G.C. n. 156/2019;
- Successivamente, veniva avviata la procedura di gara per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario del servizio, conclusasi con Determinazione del Servizio 7 n. 9 del 18.01.2020, e nelle more dello svolgimento della medesima, si disponeva la proroga della convenzione in essere;
- Il Responsabile del Servizio 7, completata la gara per il nuovo affidamento, provvedeva ad avvisare la legale rappresentante della Associazione Onlus Tutela del Cane che in data 13.02.2020 avrebbero avuto inizio le operazioni di trasferimento dei cani di proprietà comunale presso la nuova struttura di ricovero individuata;
- Alla data prefissata, il Comando di Polizia Locale si recava presso la sede dell' Associazione, insieme al Servizio Veterinario della ASL Pescara e alla presenza di personale della Stazione Carabinieri e del Comando di Polizia Locale di Manoppello, ricevendo il diniego da parte della

medesima legale rappresentante ad accedere alla struttura per il prelievo degli animali di proprietà dell'Ente;

- Con nota Prot. n. 3944 del 17.02.2020, indirizzata al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Segretario Comunale, il Responsabile del servizio 7 Vigilanza provvedeva a relazionare sull'accaduto, secondo i termini prima riferiti, e a richiederne la valutazione al fine di eventuali azioni in merito;

VISTA e RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 48 del 02.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: << Attivazione procedura giudiziaria per il rilascio dei cani di proprietà comunale >> con la quale si stabiliva:

“2) di avviare una azione giudiziaria di natura esecutiva che obblighi l'Associazione Onlus Tutela del Cane al rilascio dei cani di proprietà comunale detenuti dalla medesima anche in seguito alla scadenza della convenzione di affidamento e della successiva proroga, e dunque sine titulo;

3) di rimettere al Segretario generale l'adempimento di conferire l'incarico di patrocinio a un legale, previa richiesta di preventivi di spesa;

4) di demandare al Sindaco pro tempore di provvedere alla sottoscrizione del mandato ad litem.”

CONSIDERATO che l'Ente non dispone di un ufficio legale, e che, conseguentemente, è necessario per tale attività, avvalersi di collaborazioni esterne all'Ente;

RICHIAMATO l'articolo 17 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che testualmente prevede:

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e concessioni di servizi

[...]

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione Europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato Membro dell'Unione Europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza, divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni;

[....]

ATTESO che l'articolo 4 dello stesso Codice dei contratti, contempla comunque, per i contratti pubblici esclusi, una tutela minima direttamente declinata dall'articolo 97 della Costituzione e dai principi dell'azione amministrativa. La disposizione in esame prevede espressamente che:

“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”;

VISTE le Linee Guida ANAC n° 12 relative all'affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n° 264 del 13/11/2018;

CONSIDERATO che nelle predette Linee guida il paragrafo 3 è dedicato alle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali e che le suddette linee guida stabiliscono che *“rientra nelle migliori pratiche per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del codice dei contratti pubblici la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'Amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale . In tal modo, infatti, l'Amministrazione può restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento, con effetti positivi in termini di una maggiore*

celerità dell'azione amministrativa”;

CONSIDERATO che il Comune di Cepagatti dispone di una short list di avvocati, appositamente costituita;

DATO ATTO che lo scrivente ufficio ha provveduto a richiedere a mezzo PEC in data 04.03.2020 n. 3 preventivi di spesa per il patrocinio legale necessario alla partecipazione alla procedura in parola ad altrettanti legali iscritti nella short list adottata dal Comune, assegnando il termine del 09.03.2020 per il riscontro;

RILEVATO che nel termine assegnato sono pervenuti n. 2 preventivi e che il più conveniente risulta essere quello dell' Avv. De Carolis Giulio, il quale contempla l'applicazione dei valori minimi di tariffa per un importo di €1.085,00 oltre spese generali 15% e cassa avvocati 4% per un totale lordo di €1.298,66;

RITENUTO dunque, di affidare in via diretta all' Avv. De Carolis Giulio del Foro di Pescara l'incarico di patrocinio legale del Comune di Cepagatti nel procedimento di cui all'oggetto;

RILEVATO che il citato professionista ha reso apposita dichiarazione relativa alla insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs n. 50/2016, pervenuta al protocollo comunale n. 7710 del 16.04.2020;

DATO ATTO che il CIG assegnato dall' Anac è il n. Z5A2CB7E04;

RILEVATO che è inoltre necessario procedere ad impegnare la spesa occorrente per il contributo unificato, i bolli e le notifiche, a carico di questo Ente, quantificate dal professionista in presumibili €300,00;

VISTA la deliberazione n.2 del 09/01/2020 avente ad oggetto: "Esercizio provvisorio 2020. Determinazioni" con la quale, nella more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022, sono state assegnate le risorse finanziarie ai titolari di p.o. per lo svolgimento dell'ordinaria gestione dei servizi comunali e delle spese assolutamente necessarie ed improrogabili;

RICHIAMATO l'art.163, comma 5, del D.lgs.267/00 il quale prevede che:

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis);

DATO ATTO che l'impegno della spesa necessaria a remunerare la prestazione dell'incaricando legale non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto derivante da contratto per prestazione di servizio;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107 e 183;

DETERMINA

Di affidare all' Avv. Giulio De Carolis del Foro di Pescara, l'incarico di patrocinare, assistere e rappresentare il Comune di Cepagatti nella procedura giudiziaria esecutiva per il rilascio dei cani di proprietà comunale nei confronti della Associazione "Tutela del Cane Onlus”;

Di dare atto che l'incarico in parola è regolato dal disciplinare d'incarico allegato alla presente quale parte

integrante e sostanziale;

Di impegnare la spesa complessiva pari a €1.298,66 al capitolo 139/10 della gestione in conto competenza del predisponendo bilancio c.e., occorrente per la corresponsione del compenso al predetto professionista;

Di impegnare altresì, in favore dello stesso professionista, la somma presuntiva di €300,00 sempre sul Cap. 139/10 occorrente per il pagamento del contributo unificato, dei bolli e delle notifiche;

Di invitare il professionista incaricato a sottoscrivere il disciplinare d'incarico per accettazione;

Di dare atto che l'incarico si intenderà perfezionato solo con la sottoscrizione del disciplinare di incarico;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica del bilancio di competenza anno 2019;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Di trasmettere il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

DI demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;

Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016.

DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PATTO SUI COMPENSI E/O DI QUOTA LITE PER INCARICO LEGALE

L'anno Duemilaventi, il giorno _____ del mese di _____

T R A

il Comune di Cepagatti (di seguito: Comune), C.F. 00221110687 in persona del Segretario generale Dott.ssa Stefania Pica, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in via R. D'Ortenzio n. 5 ai sensi del provvedimento sindacale n. 20 Prot. n. 11.236 del 21.05.2019;

E

Premesso:

- che il Comune di Cepagatti deve avviare una procedura giudiziaria esecutiva per ottenere il rilascio dei cani di proprietà comunale detenuti *sine titulo* dall'Associazione "Tutela del cane Onlus" con sede in Manoppello (PE);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 02.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, si stabiliva di introdurre la predetta procedura, rimettendo al Segretario generale l'adempimento di conferire l'incarico di patrocinio a un legale e demandando al Sindaco pro tempore di provvedere alla sottoscrizione del mandato ad litem;"
- che con Determinazione del Segretario Generale n. _____ del _____ si procedeva alla individuazione e nomina dell' avvocato cui affidare l'incarico della difesa nella persona dell'Avv. Giulio De Carolis;

- che con la medesima determinazione si effettuava l'impegno di spesa per euro 1.298,66 al capitolo 139/0 della gestione in conto competenza del predisponendo bilancio c.e.;

Visto il D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006;

Visto il preventivo presentato a norma del comma 4 art. 9 D.L. n. 1/2012 convertito in legge 27/2012 dal predetto Avvocato, pervenuto al protocollo dell'Ente con il numero 6126 del 10.03.2020 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1) Con il presente atto il Comune di Cepagatti conferisce all'Avv. Giulio De Carolis l'incarico di patrocinare l'Ente nella procedura giudiziari esecutiva meglio descritta negli atti amministrativi sopra richiamati;

2) Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 9 del D.L. n.1/2012 convertito in legge 27/2012.

In particolare la misura del compenso è stato previamente reso noto al Comune con un preventivo di massima, adeguato all'importanza dell' opera già assunto a prot. e comprensivo del compenso nelle singole voci di costo, complete di spese, oneri e contributi. Nessuna altra somma potrà essere riconosciuta al professionista incaricato rispetto a quella stabilita.

3) Nel caso di difesa affidata di valore non determinabile e non rapportabile, al legale nominato verrà corrisposto il compenso, forfetariamente determinato, già concordato nel richiamato preventivo agli atti dell'Ente.

4) Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte. La liquidazione avverrà a saldo in base al preventivo presentato, il cui importo è stato determinato secondo i criteri di cui al punto 2 del presente disciplinare. Il CIG da riportare sulle fatture è il seguente: Z5A2CB7E04.

5) Il Comune non è tenuto a corrispondere alcun acconto.

6) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche la eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

7) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa il legale dovrà tempestivamente avvertire il Comune affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire al legale il prosieguo dell'incarico. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta.

8) L' avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupata in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

9) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

10) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato con provvedimento motivato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) .

11) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

12) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

13) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

14) Il legale si impegna ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cepagatti;

15) Il legale si obbliga a comunicare al Responsabile dell'anticorruzione dell'Ente ogni situazione prevista dalla L. 190/2012 nella quale dovesse venire a trovarsi.

16) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

17) Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in egual misura.

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

PER IL COMUNE DI CEPAGATTI

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le

clausole sub 2), 3) e 4).

PER IL COMUNE DI CEPAGATTI

IL PROFESSIONISTA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to. PICA STEFANIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PICA STEFANIA

Data visto 16/04/2020

**N. 7 DEL 16.04.2020 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI DELLE DETERMINAZIONI DEL
SEGRETARIO COMUNALE.**

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4
del D.lgs 267/2000

Cepagatti, li 16/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to **Dott.ssa Maria Teresa Morelli**

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Cepagatti, li 16.04.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PICA STEFANIA